

Fondazione Banca San Paolo di Brescia LO STATUTO

Art. 1 | DENOMINAZIONE E SEDE

È istituita la Fondazione denominata “Fondazione Banca San Paolo di Brescia” al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione delle finalità ideali della Banca San Paolo di Brescia.

La Fondazione ha sede in Brescia, Contrada Santa Croce n. 5/B.

Art. 2 | SCOPO

La Fondazione ha per scopo di cooperare ad opere di beneficenza e di promozione morale, sociale e culturale nel territorio della Regione Lombardia, con speciale profitto delle istituzioni cattoliche di istruzione della città e della provincia di Brescia.

A tale fine la Fondazione:

- eroga contribuzioni occasionali o periodiche a favore di enti ed istituzioni, a sostegno diretto o indiretto della educazione cattolica favorendo le istituzioni che la promuovono anche con borse o sussidi di studio;
- promuove e gestisce iniziative di formazione morale, culturale, professionale e di volontariato nonché di recupero di persone moralmente od economicamente bisognose;
- sostiene iniziative di promozione della dignità della vita e favorisce azioni di riscatto dalle povertà e dai bisogni insiti nella società contemporanea;
- concorre a promuovere una cultura della solidarietà sociale nella pace;
- svolge, direttamente o indirettamente, studi e ricerche; organizza manifestazioni; prepara e diffonde pubblicazioni; sostiene iniziative di recupero del patrimonio artistico;
- svolge ogni altra attività, anche di investimento e disinvestimento, necessaria od opportuna per il raggiungimento dello scopo statutario.

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Art. 3 | PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dalle elargizioni e contribuzioni in denaro o in natura, da ogni altro bene e cespite acquisito alla Fondazione ed espressamente destinato a scopo di incremento del suo patrimonio.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla liberalità del valore di nominali Euro 516.457,00 effettuata dalla Banca San Paolo di Brescia, contestualmente alla costituzione della Fondazione, con conferimento in Titoli di Stato.

Con le rendite del patrimonio ed ogni eventuale erogazione, elargizione, donazione, contributo a ciò destinato, la Fondazione provvede alla propria gestione e opera per il raggiungimento dello scopo statutario.

La Fondazione, per raggiungere il proprio scopo, gestisce il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, quest'ultimo anche attraverso locazione a terzi.

Fondazione Banca San Paolo di Brescia LO STATUTO

Art. 4 | ADERENTI

Sono “Aderenti” coloro che, persone fisiche o giuridiche, avendo dichiarato espressamente di condividere e di accettare finalità e statuto della Fondazione stessa:

1. attestano di essere soci di UBI Banca S.p.A. e si impegnano a contribuire alla Fondazione con una erogazione annua, per un periodo di almeno tre anni, compresa tra un minimo del 3% (tre per cento) ed un massimo del 5% (cinque per cento) dei dividendi loro distribuiti da UBI Banca S.p.A. Tale percentuale sarà determinata dall’Assemblea degli Aderenti su proposta del Consiglio Direttivo e sarà applicata in relazione al quantitativo di azioni indicato al momento dell’assunzione dell’impegno;
2. pur non essendo soci di UBI Banca S.p.A., si impegnano a contribuire a favore della Fondazione, o di iniziative promosse o appoggiate dalla Fondazione stessa, con un’elargizione di importo non inferiore a quello previsto per coloro che aderiscono con una contribuzione corrispondente ad almeno 10.000 (diecimila) azioni di UBI Banca S.p.A.

L’Aderente avrà diritto ad un voto per un quantitativo da 5.000 a 25.000 azioni UBI Banca S.p.A. da lui indicate. Avrà diritto ad un ulteriore voto per ogni gruppo di altre 25.000 azioni. La conferma continuativa per successivi trienni dell’impegno di cui ai commi precedenti, attribuisce agli Aderenti ed ai loro successori, un voto in più per ogni triennio trascorso. I contributi versati dagli Aderenti si imputeranno alle disponibilità erogabili dalla Fondazione.

Art. 5 | CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto da 15 Consiglieri.

Ne fanno parte di diritto un rappresentante di UBI Banca S.p.A. che, per qualità morali e coerente impegno ideale, possa riconoscersi nello scopo statutario della Fondazione.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo dura in carica sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla propria nomina ed è rieleggibile.

I Consiglieri cessati prima del termine per qualsiasi causa sono sostituiti per cooptazione; i designati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato originariamente conferito al Consigliere sostituito. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’ufficio.

Art. 6 | POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e potrà compiere tutte le operazioni, anche di disposizione del patrimonio, a tal fine utili o necessarie.

Ad esso spetta di stabilire il programma annuale della Fondazione nonché forme e modalità di attuazione dello scopo statutario.

Fondazione Banca San Paolo di Brescia LO STATUTO

Il Consiglio Direttivo redige e approva ogni anno il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio può altresì adottare regolamenti interni di funzionamento.

Il Consiglio può nominare, tra i propri componenti, un Tesoriere, determinandone i poteri, e affidare incarichi speciali ai propri componenti. Può altresì nominare un Direttore, nonché Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 7 | PRESIDENTE

Il Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente che dura in carica un triennio od il minor periodo di sua permanenza in carica come componente del Consiglio.

Al Presidente spetta, oltre che la rappresentanza legale di cui all'art. 9, di presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo, di curare l'esecuzione delle delibere assunte e di sovrintendere all'attività della Fondazione.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti uno o due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell'espletamento dell'incarico. Il più anziano di questi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 8 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, di regola ogni due mesi.

La convocazione avviene per lettera, telefax, posta elettronica, almeno otto giorni e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio, salvo diverse disposizioni dello Statuto, si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Nomina, anche tra persone esterne, un Segretario.

Delle adunanze del Consiglio si redige verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto in apposito libro.

Art. 9 | LEGALE RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano.

La rappresentanza legale spetta pure a singoli componenti del Consiglio e al Tesoriere nei limiti degli incarichi ad essi affidati.

[Art. 10 | ESERCIZI FINANZIARI](#)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio consuntivo per l'esercizio precedente.

[Art. 11 | REVISORI DEI CONTI](#)

La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti Effettivi e da due Supplenti. I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea degli Aderenti, ai sensi del successivo art. 12. Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei conti. I Revisori durano in carica tre anni, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio decorrente dalla propria nomina, e possono essere riconfermati. I Revisori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato all'atto della nomina dal Consiglio Direttivo.

[Art. 12 | ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI](#)

L'Assemblea degli Aderenti deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno o ogni qual volta lo stesso lo ritenga necessario od utile per illustrare le attività ed i programmi della Fondazione.

Il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri non oltre trenta giorni dalla fine del mandato degli amministratori scaduti. Essa provvede alla loro elezione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea deve provvedere altresì, con la stessa maggioranza, alla nomina, ai sensi del precedente art. 11, dei Revisori dei Conti.

In ogni caso la convocazione deve essere comunicata ad ogni Aderente con avviso, inviato con lettera almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della stessa e dell'ordine del giorno.

Ogni Aderente può delegare per iscritto altro Aderente a rappresentarlo in Assemblea; comunque ciascun partecipante all'Assemblea non può rappresentare più di tre altri Aderenti. L'Assemblea degli Aderenti è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano. Di essa viene redatto, a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, un verbale che, da questi sottoscritto unitamente al Presidente, è trascritto in apposito libro.

Fondazione Banca San Paolo di Brescia LO STATUTO

Art. 13 | MODIFICHE STATUTARIE

Per deliberare eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione occorrerà il voto favorevole di almeno $3/4$ (tre quarti) dei membri in carica del Consiglio Direttivo, salve le approvazioni di legge.

Art. 14 | SCIOGLIMENTO

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento od alla trasformazione della Fondazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto per finalità conformi a quelle statutarie secondo deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 13.

Art. 15 | NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.